



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

Alle Aziende Associate

Macerata 25.09.2024

Info/153.24/AUTORIZZAZIONE RIFIUTI-GIURISPRUDENZA: impugnabilità diffida

AUTORIZZAZIONE GESTIONE RIFIUTI-GIURISPRUDENZA
LA DIFFIDA DELLA PA È SUBITO IMPUGNABILE

Come di consueto si riporta il contenuto di sentenze di potenziale interesse per l'operatore del settore

Nel caso di diffida l'impresa può opporsi immediatamente all'atto della Pubblica Amministrazione che contesta l'inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione alla gestione di rifiuti, in quanto atto immediatamente lesivo dei propri interessi. Questa è la decisione del Tar Lombardia nella Sentenza 6 settembre 2024, n. 2381 (allegata).

La motivazione principale è che **la diffida**, inviata all'impresa ai sensi dell'articolo 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152/2006 (inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione), è un atto che di per sé **incide immediatamente sulla sfera giuridica dell'impresa autorizzata**.

La diffida impone infatti obblighi e prescrizioni all'impresa ricevente sicché in caso di mancata ottemperanza si può aprire un procedimento, autonomo dal primo, che può portare, a seconda di quanto gravi siano state le mancanze dell'azienda, alla sospensione dell'attività o alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.

La diffida ha pertanto carattere autonomo e va quindi eventualmente subito impugnata, e a dimostrazione c'è il fatto che l'Amministrazione aveva comunicato all'impresa l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della Legge 241/1990 e che nel provvedimento era stato indicato espressamente il termine entro cui impugnarlo davanti al Giudice amministrativo.

Secondo il TAR *“la diffida ex art. 208, comma 13 TU Ambiente, come rilevato dalla giurisprudenza più recente, non si configura: “come una mera comunicazione di avvio del procedimento volto all'adozione di un provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione stessa, ossia come un atto endoprocedimentale impugnabile solo unitamente all'eventuale provvedimento di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, bensì come un provvedimento autonomamente lesivo della sfera giuridica del soggetto autorizzato, e come tale immediatamente impugnabile. Ciò in quanto, con la diffida, vengono imposti o ribaditi obblighi di fare, all'inadempimento dei quali può conseguire, a seconda della gravità dell'inadempimento, l'avvio di un autonomo procedimento volto all'adozione di un provvedimento di sospensione o di revoca dell'autorizzazione. (TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 378/202.4*